

Legge regionale 22 maggio 1984, n. 24.

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60: Provvidenze a favore delle iniziative per la valorizzazione della cultura ladina.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

**promulga**

la seguente legge:

**Articolo unico**

L'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60: «Provvidenze a favore delle iniziative per la valorizzazione della cultura ladina» viene così sostituito:

«La gestione del contributo annuale viene assicurata da un Comitato così costituito:

- due rappresentanti dell' "Union dei Ladins da Fodom";
- due rappresentanti della "Union dei Ladins di Ampezzo";
- due rappresentanti del Consiglio comunale di Liviallongo di Col di Lana;
- un rappresentante del Consiglio comunale di Cortina d'Ampezzo;
- un rappresentante delle Regole d'Ampezzo designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente stesso;
- quattro rappresentanti della "Unione Generale dei Ladini Bellunesi" garantendo una rappresentanza delle comunità interessate;
- dal rappresentante della Associazione tra le Unioni culturali dei Ladini Dolomitici della Regione del Veneto.

Il Comitato rimane in carica per la durata di anni cinque».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 maggio 1984

Bernini